

Contratto di dirigente di azienda

Oggi, 13/03/2019, in San Giovanni in Croce, tra:

CASALASCA SERVIZI S.p.a., Codice Fiscale/P.IVA 01059760197, con sede in Piazza Garibaldi, 26, Casalmaggiore, di seguito "L'AZIENDA", in persona di Francesco Scaramozzino nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

e

Filippo Bertolotti, residente in Casalmaggiore (CR) Via Po n.8, Codice Fiscale BRTFPP80D26B110W di seguito, "Dirigente".

1. Decorrenza

1. Dirigente è nominato con decorrenza dal 14/03/2019.

2. Qualifica e Mansioni

1. Il Dirigente verrà nominato con le mansioni di Direttore Generale, che potranno essere unilateralmente modificate nei limiti di cui all'art. 2103 Codice Civile.
2. al Dirigente andranno conferite specifiche Deleghe elencate dall'Allegato A ed approvate esplicitamente dal consiglio di amministrazione.

3. Luogo di svolgimento del lavoro

1. Il luogo principale di svolgimento della prestazione lavorativa è la sede operativa di Casalasca Servizi S.p.A. sita in San Giovanni In Croce (CR) Zona Artigianale. L'Azienda, comunque, si riserva il diritto di assegnare il Dirigente ad una diversa sede, nel rispetto dell'art. 2103 del Codice Civile.
2. Il Dirigente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, qualora fosse richiesto dall'Azienda, si impegna altresì a viaggiare. La retribuzione è stata determinata tenuto conto anche di questa obbligazione.

4. Doveri del Dirigente

1. Il Dirigente deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli.
2. In conformità agli obblighi previsti dall'art. 2105 c.c., il Dirigente dovrà evitare ogni condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nell'organizzazione aziendale e possa dare luogo ad un conflitto di interessi;
3. È fatto divieto al Dirigente di instaurare altri rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, consulenza, collaborazione, partecipazione, di amministrazione, gestorio o di qualunque altro genere, anche a titolo gratuito ed anche a favore di imprese che non siano in concorrenza con l'Azienda, nonché di esercitare alcuna attività di impresa.
4. Il Dirigente si obbliga, sia in costanza del rapporto che dopo la sua cessazione, in assenza di un'autorizzazione scritta dell'Azienda, a:
 - a. mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne l'attività e l'organizzazione dell'Azienda, sulle tecniche operative utilizzate, compreso il contenuto dei documenti di cui fosse venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto ed ogni informazione relativa all'Azienda;
 - b. non diffondere e non comunicare a terzi alcuna informazione riservata inerente gli affari, i metodi produttivi e l'organizzazione del Datore di lavoro, i suoi azionisti, i suoi clienti, o qualsiasi altra informazione di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, e ad impiegare ogni attenzione e cautela affinché ciò non avvenga;
 - c. non utilizzare alcuna di tali informazioni in modo che possa o appaia in grado di danneggiare, direttamente o indirettamente, l'Azienda;
 - d. non copiare o riprodurre in alcun modo e con qualsiasi mezzo, documenti che contengano o si riferiscano ad informazioni riservate.

5. Retribuzione

1. Quale retribuzione complessiva per ogni attività svolta e come corrispettivo di ogni altra obbligazione, al Dirigente verrà corrisposta la somma lorda annuale di € 67.200,00, pagabile in 14 mensilità.
2. Il pagamento verrà effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Dirigente. La tredicesima mensilità verrà corrisposta entro il 15 Dicembre di ogni anno e, la quattordicesima mensilità, entro il 15 Luglio di ogni anno.
3. L'intero trattamento economico pattuito, ha carattere complessivo e viene corrisposto a titolo di anticipazione di ogni eventuale miglioramento che possa derivare da qualunque fonte, sostituendo ogni diverso trattamento, voce od istituto di carattere retributivo o reintegratorio. Esso assorbe, fino a concorrenza, ogni aumento retributivo comunque disposto in prosieguo, anche se attuato mediante particolari istituti comunque denominati ed anche se con effetto retroattivo, da parte di qualsivoglia fonte regolatrice del rapporto.

6. Rimborso spese

1. Qualora il Dirigente debba viaggiare per ragioni di lavoro legate all'attività dell'Azienda, questa gli rimborserà le spese effettivamente sostenute, a fronte di una richiesta dettagliata e giustificata dalle ricevute di pagamento.

7. Durata e recesso

1. Il Presente contratto è a tempo indeterminato.
2. In caso di recesso ordinario, con esclusione dell'ipotesi di recesso per giusta causa, la parte recedente dovrà comunicare all'altra la propria decisione per iscritto nel rispetto del periodo di preavviso.
Qualora fosse la parte datoriale a recedere dal contratto di lavoro, o qualora fosse il Dirigente ad interrompere il rapporto lavorativo tramite dimissioni volontarie, il preavviso previsto si attesta a 12 mesi di calendario;
3. Qualora la parte recedente non osservi il periodo di preavviso, salvo il disposto dell'art. 2119 c.c., dovrà corrispondere all'altra un'indennità pari alla retribuzione che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso, determinata ai sensi dell'art. 2121 c.c.
4. Le parti concordano fin d'ora che in caso di licenziamento - salvo eventuale comunicazione contraria - il rapporto di lavoro cesserà con la ricezione della dichiarazione del recesso e che il periodo di preavviso sarà sostituito dalla corrispondente indennità, determinata ai sensi dell'art. 2121 c.c.

8. Divieto di storno dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti

1. Per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un anno dalla cessazione dello stesso, il Dirigente non potrà proporre, direttamente o indirettamente, ad alcun dipendente o collaboratore dell'Azienda di risolvere il rapporto di lavoro esistente con la stessa per instaurare un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma con qualsiasi diversa persona fisica o giuridica, organizzazione, ente o fondazione che svolga attività anche non in concorrenza con quella svolta dall'Azienda.
2. Il Dirigente si obbliga altresì, per un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a non stipulare, direttamente o indirettamente, contratti di lavoro di natura autonoma o subordinata con dipendenti o collaboratori dell'Azienda per conto proprio o di terzi che svolgano attività anche non in concorrenza con quella svolta dall'Azienda.
3. Il Dirigente si obbliga inoltre a non contattare, direttamente o indirettamente, e a non stornare alcun cliente, o dipendente o collaboratore dell'Azienda o interferire in alcun modo nei rapporti tra l'Azienda ed i clienti, o i dipendenti o i collaboratori della stessa.
4. Le parti convengono che costituisce «storno» ai fini della presente clausola, sia il passaggio di clienti personalmente trattati dal Dirigente a soggetti, che svolgano attività in concorrenza con quella dell'Azienda, sia l'analogo passaggio di dipendenti o di

collaboratori, personalmente trattato dal Dirigente, che abbiano cooperato con il Dirigente stesso, qualora il passaggio dei clienti o dei dipendenti o dei collaboratori presso un soggetto che, quale che sia la sua forma giuridica, svolga attività in concorrenza con quella svolta dall'Azienda, si verifichi entro un anno dalla cessazione del presente rapporto di lavoro.

5. In caso di inadempimento, anche solo parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, il Dirigente dovrà corrispondere all'Azienda, a titolo di penale, una somma pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ultima retribuzione annua, calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c., salvo il diritto per l'Azienda di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

9. Agevolazioni derivanti dalla nomina

1. La società si riserva di poter usufruire, qualora ne sussistessero i presupposti, di eventuali agevolazioni contributive derivanti dalla nomina a tempo indeterminato del Dirigente, il quale accetta con la sottoscrizione del presente contratto.
2. si allega al presente contratto l'estratto del Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti del settore Terziario che prevede e disciplina tali agevolazioni.

10. Protezione dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda.

11. L'Azienda tratterà i seguenti dati personali (di seguito "Dati Personali"):

1. Dati necessari all'adempimento degli obblighi connessi alla gestione del rapporto di lavoro e principalmente le seguenti categorie di Dati Personali: dati identificativi e di contatto, dati relativi all'attività lavorativa, dati fiscali e reddituali, dati previdenziali, dati relativi a eventuali procedimenti di carattere disciplinare ed eventuali procedimenti contenziosi.
2. Dati rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. I Dati Personali verranno trattati con il fine di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge, nonché per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. Per tali finalità non occorre il consenso.
4. Il conferimento e l'aggiornamento dei Dati Personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale, assistenziale, previdenziale, a tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro o altre) o per lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il conferimento di alcuni Dati Personali richiesti è obbligatorio per l'adempimento di prestazioni o la concessione di benefici a favore dell'interessato (ad es. i carichi familiari). Senza tali Dati Personali, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto di lavoro o comunque dar corso alle richieste o ai benefici per i quali tali Dati Personali sono richiesti e comunicati.
5. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.
6. I Dati Personali saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali per tutta la durata del rapporto di lavoro. Una volta concluso il rapporto di lavoro, a tutela dei diritti del Titolare del trattamento, i Dati Personali saranno conservati - in modo da essere accessibili solo in caso di necessità - per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che possano essere vantati nei confronti del Titolare del trattamento. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttrive o sospensive della prescrizione medesima.
7. I Dati Personali non saranno oggetto di trasferimento verso paesi extra UE o organizzazioni internazionali.

8. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto delle norme vigenti, potranno essere comunicati a: dipendenti, collaboratori, consulenti, professionisti e fornitori terzi. Nell'adempimento di obblighi di legge, o di quelli derivanti dal rapporto di lavoro, i Dati Personali potrebbero essere comunicati a enti pubblici, pubblica autorità, fondi o casse di previdenza, istituti di credito.
9. In ogni momento potranno essere esercitati i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: chiedere l'accesso ai Dati Personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, al diritto alla portabilità dei Dati Personali, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.

11. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito rinvio alla disciplina prevista dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti di aziende Commerciali.

La preghiamo di restituirci copia della presente, da Lei firmata in segno di accettazione.

Il Dirigente
Bertolotti Filippo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Scaramozzino Francesco

Per specifica approvazione delle clausole: 4. Doveri del Dirigente 5. Retribuzione 7. Durata e recesso 9. Agevolazioni

Il Dirigente
Bertolotti Filippo